

Comune di SONCINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE DI SONCINO

Art. 1 - ISTITUZIONE

Il Comune di Soncino ritenendo importante per la qualificazione dei propri servizi l'apporto dei cittadini, ne favorisce la partecipazione in forma volontaria attraverso le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 2 OBIETTIVO E LIMITI DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Le attività di volontariato hanno l'obiettivo di integrare e migliorare la qualità dei servizi forniti dal comune e non hanno carattere sostitutivo di strutture o servizi di competenza del Comune.

L'Amministrazione può valersi di volontari singoli per le attività di cui al successivo art. 3 solo se non gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato, o associazioni di promozione sociale o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio, o per loro indisponibilità, o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.

Art. 3 IDENTIFICAZIONE DEI SERVIZI

I cittadini volontari potranno essere inseriti nel seguente ambito di intervento:

- manutenzione e custodia di monumenti, parchi, giardini, strutture sportive, sale pubbliche, piazze;
- compiti di piccola manutenzione degli uffici pubblici e del verde pubblico per consentirne una migliore fruibilità;
- conduzione e cura di giardini, orti o piccoli allevamenti annessi a scuole o ad altri edifici pubblici,
- custodia, vigilanza e manutenzione del verde delle aree cimiteriali;
- vigilanza e sorveglianza presso gli edifici scolastici del territorio comunale allo scopo di tutelare la sicurezza dei ragazzi all'entrata e all'uscita della scuola;
- assistenza dei bambini durante il trasporto scolastico e assistenza nell'attraversamento pedonale, accompagnamento in percorsi pedonali o ciclistici, collaborazioni didattiche;
- assistenza nella mensa delle scuole;
- assistenza ad anziani, portatori di handicap;
- sorveglianza e vigilanza nella biblioteca, nei musei, mostre e gallerie e nei luoghi ove è contenuto il patrimonio culturale della collettività;
- collaborazione e supporto con i servizi dell'Amministrazione Comunale o con progetti predisposti dai vari servizi comunali.

ART. 4 – MODALITÀ DI ACCESSO DEI CITTADINI

Il cittadino che intenda svolgere attività volontarie presenta domanda di ammissione all'Amministrazione Comunale nella quale indicherà i dati anagrafici, il titolo di studio, la professione esercitata, l'attività che è disponibile a svolgere, i tempi nei quali è disponibile, le modalità di esercizio e l'accettazione incondizionata del presente regolamento.

Possono presentare richiesta coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza nel Comune di Soncino
- età non inferiore a anni 18;
- non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo, né destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- non avere riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludano, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione.

Alla domanda dovrà essere allegato il certificato del medico curante con il quale si attesta l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività che verranno svolte.

Tale certificato dovrà essere rinnovato annualmente con onere a carico dell'Amministrazione Comunale.

Le domande saranno vagliate dalla Giunta Comunale che provvederà con proprio atto ad approvare l'elenco dei volontari idonei disponendone l'iscrizione nell'Albo Comunale dei Volontari.

ART. 5 ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI

Presso l'Ufficio Segreteria è istituito l'Albo Comunale dei volontari cui sono iscritti tutti i cittadini che abbiano presentato la richiesta di cui all'art. 4 e siano considerati idonei.

ART. 6.- CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Le attività di volontariato continuative o saltuarie sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente regolamento o da leggi vigenti.

I volontari non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune.

L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

ART. 7 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

I Responsabili di area individuano all'interno dell'Albo comunale dei volontari, il/i cittadino/i ritenuto/i idoneo/i per l'esecuzione del servizio.

I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione Comunale, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

L'organizzazione delle attività terrà conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative.

Il volontario è pertanto tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso.

ART. 8 COORDINAMENTO

L'attività dei volontari è coordinata dal responsabile dell'area relativa al servizio prestato al quale compete:

- a) accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
- b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti e la dignità degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- c) verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici;

- d) verificare, con la collaborazione dell'Amministrazione, la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 2, comma 2.

Dovrà inoltre essere valutata la compatibilità dell'intervento da effettuare con i lavori pubblici e la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 9 OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

Spettano al Comune di Soncino e in particolare al funzionario individuato come Datore di lavoro, tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo nr. 81/2008.

L'Amministrazione comunale è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

L'Amministrazione provvederà alla stipulazione di un'apposita assicurazione contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, senza alcun onere a carico dei volontari.

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari stessi.

L'Amministrazione comunale predisporrà le opportune agevolazioni per facilitare le attività dei volontari.

L'attività del volontario non è in alcun modo subordinata, ma si esplica, secondo obiettivi e modalità predeterminate, in rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune.

ART. 10 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

All'atto dell'instaurarsi di un rapporto di collaborazione fra l'Amministrazione e singoli volontari, questi e il responsabile del servizio sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:

per l'Amministrazione:

- a) la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che è connaturato al volontariato singolo il carattere contingente dell'intervento;
- b) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
- c) la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- d) l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
- e) l'impegno a rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo i criteri fissati dal presente regolamento;

per i volontari:

- a) la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- b) l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con il responsabile di servizio, nell'ambito di programmi impostati dall'Amministrazione Comunale assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- c) la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

ART. 11 CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

I volontari saranno cancellati dagli elenchi:

- per espressa rinuncia
- per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessari per l'iscrizione

- per gravi negligenze nello svolgimento delle attività, risultanti da comunicazione scritta del Responsabile del servizio o da parte degli utenti delle prestazioni
- per ripetuto ed immotivato rifiuto a svolgere attività per le quali hanno dichiarato disponibilità

I volontari si impegnano a dare tempestiva comunicazione al Comune di eventuale rinuncia alla prosecuzione dell'esperienza di volontariato.

ART. 12 CONTROLLI

L'Amministrazione comunale, tramite i responsabili di servizio, controlla il corretto svolgimento delle attività dei volontari ed ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario qualora da esse possa derivare un danno per il Comune di Soncino, qualora vengano a mancare le condizioni richieste dal presente regolamento o siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità, o qualora l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio.